

STATUTO

“ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT-MEZZASELVA”

Art. 1 – COSTITUZIONE - E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, che si interessa anche di aspetti culturali, storico-ambientali volti alla promozione turistica del territorio in continuità con il lavoro svolto dalle precedenti associazioni, disciplinata dagli art. 36 e segg. Codice Civile denominata “ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT- MEZZASELVA”. L'associazione si impegna ad affiliarsi alla F.I.A.S.P. – Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti.

L'associazione intende essere uno strumento di maturazione personale ed impegno sociale, che favorisca la pratica di una gestione amministrativa che miri a mettere come prima priorità la questione morale respingendo qualsiasi inserimento di interessi personali al fine di ottenere una diminuzione di emarginazioni dal punto di vista sociale – culturale del paese.

Art. 2 – DURATA - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente statuto.

Art. 3 – SEDE LEGALE - L'associazione sportiva ha sede legale in Mezzaselva, Comune di Roana (VI), Via XXI Maggio n...1.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – SCOPO - L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, indipendente, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative; essa si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'Associazione è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva della corsa e in particolare nell'ambito della corsa podistica su strada e in montagna, oltre che corse con gli sci, pattinaggio, ciaspole, bicicletta, ma anche del calcio e del nuoto.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione di gare competitive e non competitive, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, della disciplina dello sport dilettantistico amatoriale della corsa podistica nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni meglio conosciuto come Altopiano di Asiago (VI), dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;
- b) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport della corsa podistica, oltre all'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa della corsa.
- c) lo svolgimento di tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco;
- d) l'acquisizione o gestione, anche sottoscrivendo convenzioni con soggetti Pubblici o privati, o la locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI: ne sono di esempio impianti adibiti a palestre, strutture sportive di vario genere, ed annesso aree di verde o attrezzate;
- e) l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed in generale all'attività sportiva dilettantistica, ludico-motoria, amatoriale ed agonistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, nonché l'attuazione di attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale;
- f) operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti;

- g) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, oltre che collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- h) sostenere azioni di solidarietà rivolte alle persone e famiglie svantaggiate come i disabili, i disoccupati, etc.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport della corsa in modo particolare quella su strada e in montagna o con altri mezzi (sci, ciaspole, bicicletta) l'Associazione si propone di:

- I) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche di altri sport collegate con il tema della corsa, come l'organizzazione di gare con l'uso di sci, ciaspole, bicicletta o biathlon/triathlon (corsa, bicicletta e nuoto).
- II) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- III) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento come gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- IV) stimolare i giovani del paese ad interessarsi alla gestione dei percorsi attraverso la pulizia del bosco al fine di appassionarli al proprio territorio.
- V) Collaborare con l'ente comunale di appartenenza, l'associazione Pro Loco, l'associazione Alpini e il consiglio pastorale/parrocchiale, al fine di migliorare l'aspetto culturale, sociale, ambientale e turistico dei nostri paesi.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e/o privati e/o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
- b) da un fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti e/o apporti effettuati dai soci fondatori;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati e/o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- e) dalle quote sociali e/o da apporti e/o corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- f) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- g) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, come ad esempio contributi elargiti da parte di enti pubblici e/o privati e/o persone fisiche;
- h) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, il tutto senza entrare in contrasto con l'oggetto sociale.

Ulteriori disposizioni per regolarizzare le quote associative e annuali:

- i) il Consiglio Direttivo stabilisce la quota sociale minima da effettuarsi annualmente dall'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali;
- j) l'adesione all'associazione può comportare obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente, qualora ne fosse fatta richiesta per motivi strettamente collegati allo svolgimento dell'oggetto sociale; è comunque facoltà dei Soci di effettuare liberamente versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;
- k) i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, che sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione, nel caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione;
- l) le somme versate per la quota sociale e/o come contributo, non sono rivalutabili e ne' trasmissibili a terzi;
- m) in caso di ritardato pagamento della quota associativa di cui al suddetto punto i), il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora;
- n) i Soci che non provvedono nei 30 giorni successivi alla comunicazione di versamento, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale;
- o) l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la

cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° maggio e terminano il 30 aprile di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 30 aprile 2015. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro cinque mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico/finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto consuntivo deve restare depositata nella sede sociale a disposizione di tutti gli associati nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 5, punto i), del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato. I soci si distinguono in:

a) **Soci Fondatori**; b) **Soci Effettivi**; c) **Soci Sostenitori**: sono tali coloro che per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione; d) **Soci Junior**: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior esercitano diritto di voto nelle Assemblee tramite chi ne esercita la patria potestà. (ex art. 111-3 del D.P.R. 917/86).

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti, in virtù dei principi di democrazia e di uguaglianza sanciti dal presente statuto. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI - Per l'ammissione a socio, avallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità. Il giudizio del Consiglio Direttivo, che viene emesso entro 30 gg e non necessita di essere motivato, è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Tale giudizio viene preso con voto positivo di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione come stabilito al sopraccitato art. 5, punto i), allegando opportuna certificazione medica attestante l'idoneità fisica del nuovo socio all'esercizio della pratica sportiva.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, spedita alla sede dell'Associazione, almeno tre mesi prima rispetto alla data da cui vuole dissociarsi. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI - Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto sociale ed i regolamenti sociali e federali oltre che considerare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;

- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- e) i soci possono partecipare all'attività agonistica e alle manifestazioni sociali solamente sotto i colori sociali dell'associazione; diversamente saranno radiati.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI - Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, con le modalità previste da questo Statuto;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 28;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale, salvo quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE - L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci e non ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali e/o partecipi attivamente o passivamente, in qualità di spettatore, a manifestazioni ufficiali e non. E' fatto obbligo agli atleti di sottoscrivere idonea assicurazione per gare agonistiche.

Art. 12 - QUOTE SOCIALI - Tipi di quote:

1. **Quota associativa annuale** stabilita dal Consiglio Direttivo;
2. **Quota aggiuntiva** per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO - Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO - Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissione;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e/o di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa, o per morosità: la decisione sarà poi ratificata dall'Assemblea dei Soci.
- e) qualora sia iscritto ad altre Associazioni aventi le stesse finalità statutarie;
- f) per radiazione: in tal caso la decisione del Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti;
- g) per decesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all'interno dell'associazione, una commissione di appello composta di tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO - La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI - In caso di trasgressioni alle norme sportive e/o sociali nonché alla disciplina tecnica,

il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni: a) Avvertimento; b) Ammonizione; c) Diffida; d) Sospensione a tempo limitato.

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – L'Associazione si compone dai seguenti organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota sociale. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci contemporaneamente, oltre a se stesso, nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- per discutere ed approvare il rendiconto economico/finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione, modalità di liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e/o presso il luogo in cui si svolge la normale vita sociale, oppure mediante comunicazione postale e/o mezzo e-mail, sms da parte del Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano, o telegramma, o e-mail, o sms da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee **ordinarie** saranno **valide: in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.

L'assemblea ordinaria **delibera** validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea **straordinaria** delibera validamente con voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, in prima convocazione, e in seconda convocazione con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Sia essa ordinaria che straordinaria, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato di volta in volta.

Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI - Le cariche sociali hanno la durata di tre anni con facoltà di rinnovo e decadono con l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio dopo l'elezione. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato

attivo. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

Nella elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

- **Il Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale. Ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di tre preferenze; saranno designati i primi della graduatoria nel numero da tre a dieci consiglieri, fatto salvo il possesso dei requisiti di eleggibilità, quali componenti del Consiglio Direttivo per triennio.
- **Il Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio.
- **Il Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE - Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale. Il Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso, verifica l'osservanza allo Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca e presiede l'Assemblea Sociale;
- e) in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 15 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente, e in mancanza dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Art. 21 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 10 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Vicepresidente, oltre che essere il Segretario, può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa. Il Consiglio Direttivo ha durata tre anni e può essere rieletto.

Art. 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento, con la diligenza del buon padre di famiglia;
3. redigere il rendiconto economico/finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci, come indicato nell'art. 6;
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione, come dagli artt. 8 e 14;
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione;
6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e/o poteri particolari;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
11. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria e/o straordinaria;
12. deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
13. stabilisce le quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può

nominare commissioni e commissari, conferendone incarichi per il perseguimento dei fini sociali determinandone i limiti;

14. ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza;

15. elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

16. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta e/o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato. Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate al Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico/finanziario (consuntivo) e il bilancio preventivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di iscrizione. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., o nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci e il libro Soci.

Art. 24 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO - L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 25 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO - Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico/finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso, come meglio specificato nel suddetto art. 6. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati secondo le attuali norme vigenti in materia.

Art. 26 – AVANZI DI GESTIONE - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (ex art. 148, co. 8 TUIR). L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE E IL TESORIERE - Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario e

un Tesoriere dell'Associazione tra i suoi componenti, aventi i requisiti di eleggibilità di cui al seguente art. 28 del presente Statuto. Il Segretario assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale, esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale, assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige il verbale che verrà da lui firmato. Stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni. Nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Il Tesoriere, ha il compito della tenuta dei libri contabili. Provvede inoltre alla riscossione dei crediti e al pagamento delle spese previo mandato del Presidente.

Art. 28 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Asiago ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 30 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con quorum e voto, come indicato all'art. 18 del presente statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Il presente statuto annulla ogni altra disposizione e norma regolamentare in contrasto con esso. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I, e nel libro V del Codice Civile.

Mezzaselva,

Il Segretario

Il Presidente